

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 381/98 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1998

che adatta gli allegati del regolamento (CE) n. 1256/96, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2623/97<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 15, paragrafo 3, e 18,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 3, del suddetto regolamento stabilisce la procedura da seguire per gli adattamenti relativi agli allegati I, II e VI che si renderebbero necessari per modifiche apportate alla nomenclatura combinata; che il regolamento (CE) n. 2086/97 della Commissione del 4 novembre 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, contiene nuovi elementi che modificano gli elenchi di cui agli allegati I e VI del regolamento (CE) n. 1256/96, e che è quindi opportuno adattare tali

allegati di conseguenza e ciò a partire dal 1° gennaio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Gli allegati I e VI del regolamento (CE) n. 1256/96 vanno adattati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 29. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 312 del 14. 11. 1997, pag. 1.